



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 06-10-2026

Oggetto: Sentenza del Tribunale Ordinario di Oristano - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - n. 179/2025 Reg. Sent. - Condanna dell'ex dipendente comunale. Provvisoria in favore del Comune di Neoneli e risarcimento dei danni - Indirizzi per la tutela e il recupero delle somme spettanti all'Ente.

L'anno duemilaventisei, il giorno sei del mese di ottobre, con inizio alle ore 16:50, in videoconferenza da remoto, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Piras Ivano	Sindaco	P
Uras Monica	Vice Sindaco	P
Camboni Gabriele Angelo	Assessore	P
Corda Maria	Assessore	P

Presenti n. 4 Assenti n. 0

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Danilo Saba. Verificato il numero legale, il Presidente Piras Ivano mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 68 del 06.10.2026 redatta dalla Responsabile del servizio finanziario.

Premesso che:

- con Sentenza n. 179/2025 Reg. Sent., pronunciata dal Tribunale Ordinario di Oristano – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari in data 26 giugno 2025, l'imputato è stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti, tutti ritenuti in continuazione tra loro, e condannato alla pena di sei anni di reclusione;
- tra i fatti oggetto di contestazione è ricompresa la condotta relativa al Comune di Neoneli, per la quale l'imputato, nella qualità di responsabile del servizio finanziario, si sarebbe appropriato della somma di € **26.340,73**, mediante ordinativi di pagamento apparentemente destinati a fornitori e/o creditori dell'Amministrazione, ma recanti quale conto di accredito il proprio IBAN, ovvero mediante incremento ingiustificato dei propri emolumenti;
- il Comune di Neoneli si è costituito parte civile nel procedimento penale, in persona del Sindaco pro tempore, con difesa affidata all'Avv. Massimo Ledda del Foro di Cagliari;
- il Comune di Neoneli, nelle conclusioni rassegnate nel procedimento penale, ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € **26.340,73**, oltre interessi, rivalutazione e accessori, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale, richiesto in misura non inferiore a

€ 52.681,46, oltre accessori, chiedendo altresì l'assegnazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva pari ad € 26.340,73;

Considerato che:

- con la predetta sentenza il Tribunale ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore dei Comuni di Nughedu Santa Vittoria, Bidonì e Neoneli, rimettendo la liquidazione integrale del danno alla competente sede civile;
- con la medesima sentenza il Tribunale ha riconosciuto in favore del Comune di Neoneli una **provvisionale pari ad € 26.340,73**, oltre al rimborso delle spese di costituzione della parte civile, liquidate in € 3.025,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- la sentenza ha inoltre disposto la confisca del profitto dei reati, individuato complessivamente in € 693.111,13, ovvero, qualora la confisca diretta non sia possibile, di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente;
- risulta pertanto necessario assicurare la piena tutela delle ragioni patrimoniali del Comune di Neoneli, provvedendo al recupero delle somme riconosciute in favore dell'Ente e alla prosecuzione delle azioni necessarie per ottenere l'integrale risarcimento dei danni;

Ritenuto:

- di dover confermare l'interesse dell'Amministrazione comunale alla tutela delle ragioni creditorie derivanti dalla Sentenza n. 179/2025 Reg. Sent.;
- di dover procedere, per il tramite di un professionista legale, alla verifica dello stato di definitività della sentenza e all'individuazione delle modalità giuridiche più appropriate per il recupero della provvisionale riconosciuta al Comune;
- di dover altresì valutare e, ove necessario, promuovere la competente azione civile per la liquidazione integrale dei danni subiti dal Comune di Neoneli, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura non già liquidata dal giudice penale;
- di dover tutelare l'Ente anche con riferimento al recupero delle spese di costituzione e difesa riconosciute dalla sentenza;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Codice di procedura penale;
- il Codice civile;
- la Sentenza n. 179/2025 Reg. Sent. del Tribunale Ordinario di Oristano;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale e il parere contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

All'unanimità

DELIBERA

di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della Sentenza n. 179/2025 Reg. Sent. del Tribunale Ordinario di Oristano, con la quale l'imputato è stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti e condannato alla pena di sei anni di reclusione;

di prendere atto, in particolare, della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore del Comune di Neoneli, con liquidazione del danno da effettuarsi in separata sede civile, nonché dell'assegnazione in favore dell'Ente di una **provvisionale pari ad € 26.340,73**;

di dare indirizzo al Responsabile competente affinché provveda all'affidamento di apposito incarico legale finalizzato:

- alla verifica dello stato di definitività della sentenza;
- al recupero della provvisionale di € 26.340,73 riconosciuta in favore del Comune di Neoneli;
- al recupero delle spese di costituzione e difesa liquidate in favore dell'Ente;
- alla valutazione e all'eventuale promozione dell'azione civile necessaria per ottenere la liquidazione integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Comune, nella parte non già liquidata;

di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, a conferire al professionista incaricato ogni necessaria procura e a sottoscrivere gli atti occorrenti per la tutela delle ragioni del Comune;

di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti gestionali conseguenti, compreso il conferimento dell'incarico professionale e l'assunzione del relativo impegno di spesa, nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio;

di dare atto che l'importo di € 26.340,73 costituisce la provvisionale riconosciuta dal giudice penale in favore del Comune di Neoneli, mentre la quantificazione integrale del danno risarcibile è stata rimessa alla competente sede civile;

di riservare all'Ente ogni ulteriore diritto, azione e pretesa risarcitoria derivante dai fatti oggetto della sentenza;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere tempestivamente alle attività necessarie per il recupero delle somme spettanti all'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ivano Piras
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Danilo Saba
Firmato Digitalmente